



## COMUNICATO N. 346/L – 28 GIUGNO 2022

346/610

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 286/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Giugno 2022:

Comunicato Ufficiale n. 286/A

### Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 16 ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 16 ter delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

Pubblicato in Firenze il 28 Giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli

**All. A)**

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**

**Art. 16 ter**

**Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile**

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.